



## COMUNE DI CALDONAZZO PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Municipio n. 1

C.A.P. 38052 - Tel. n. 0461/723123  
P. IVA n. 00145790226 - Cod. Fisc. n. 81001190222  
[ufficio.segreteria@comune.caldonazzo.tn.it](mailto:ufficio.segreteria@comune.caldonazzo.tn.it)  
[comune.caldonazzo@legalmail.it](mailto:comune.caldonazzo@legalmail.it)

Caldonazzo, 30 settembre 2021

*Circolare interna n. 1/2021.*

OGGETTO: prime informazioni sull'obbligo di certificato verde COVID19 nel settore pubblico.

A tutto il personale dipendente

Nella G.U. 226 del 21.09.2021 è stato pubblicato il D.L. 127/2021 titolato *"misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*.

L'articolo 1 del D.L. sopra richiamato regola, in particolare, l'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico, introducendo diverse prescrizioni che si ritiene utile portare fin da ora a Vs. conoscenza al fine di chiarire quali saranno gli obblighi che dovranno essere rispettati sia con riferimento ai datori di lavoro che ai lavoratori.

\*\*\*

### **a) Obblighi a carico del personale.**

*"A partire dal giorno 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche (...), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, (...) è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19".*

### **Personale privo della certificazione verde COVID-19.**

Ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dal 15 di ottobre il personale pubblico potrà accedere al luogo di lavoro solamente se in possesso della certificazione verde Covid-19; dal 15 ottobre, quindi, *"il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde covid-19 o qualora risulti (comunque) privo della stessa (non può essere ammesso al lavoro ed) è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31.12.2021, termine della cessazione dello stato di emergenza"*.

L'assenza dal servizio sarà considerata assenza ingiustificata; per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati; il periodo non sarà utile alla maturazione né dei benefici pensionistici né di qualsiasi altro beneficio (ferie, permessi, ecc.), mentre l'assenza non comporterà conseguenze disciplinari. Si ricorda infine che, ai sensi del vigente CCPL, i giorni di assenza ingiustificata riducono le ferie.

Il lavoratore potrà essere riammesso al lavoro nel momento in cui attesti il possesso del certificato verde COVID-19, ovvero al termine del periodo emergenziale, attualmente fissato alla data del 31.12.2021.

#### **b) Obblighi a carico del datore di lavoro.**

I datori di lavoro sono tenuti a definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sull'effettivo possesso del certificato verde COVID-19 da parte del personale da loro dipendente e, successivamente, a verificare il rispetto dell'obbligo di possesso del certificato.

Sul punto si è in attesa di alcuni chiarimenti che dovrebbero essere contenuti in apposite linee guida in corso di emanazione; sarà ovviamente cura della sottoscritta definire tali modalità ed informare tempestivamente i responsabili di servizio e il personale dipendente.

#### **c) Alcune definizioni e i casi di esenzione dal possesso del certificato verde.**

Si ricorda che:

- per certificazione verde COVID-19 si intende la certificazione che attesti:
  - a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  - b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  - c) l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. A questo proposito preme evidenziare come la validità di tali test sia limitata nel tempo (72 ore per il tampone molecolare, 48 ore per il tampone antigenico rapido) e che pertanto il test prescelto andrà ripetuto ad avvenuta scadenza del precedente.
- sono esentati dall'obbligo di certificazione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica; a questo proposito il D.L. sopra richiamato prevede che la definizione dei criteri per il rilascio della suddetta certificazione saranno definiti con circolare del ministero della salute; per i dettagli su questo argomento attendiamo quindi la suddetta circolare che dovrebbe essere diffusa nei prossimi giorni.

#### **d) Sanzioni per il personale che accede al luogo di lavoro senza certificazione verde COVID-19.**

Il personale che, contravvenendo alle norme precettive sopra richiamate, acceda al luogo di lavoro senza certificazione verde COVID-19, ferme restando le conseguenze disciplinari, incorrerà nella sanzione amministrativa stabilita in euro da 600,00 a 1.500,00; detta sanzione è irrogata dal Prefetto.

A tale fine i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione di cui sopra (accesso al luogo di lavoro senza certificato verde COVID-19) dovranno trasmettere al Prefetto, organo deputato ad irrogare la sanzione, gli atti relativi alla violazione.

#### **e) Estensione della normativa anche agli esterni che svolgono la loro attività nei locali dell'amministrazione.**

Appare importante infine sottolineare come il divieto di accesso previsto dalla normativa sopra richiamata, è esteso, dal co. 3, dell'art. 1 in commento, anche nei confronti di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione, anche sulla base di contratti esterni.

Anche nei confronti di questi soggetti dovrà quindi essere effettuato il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19.

\*\*\*

In questa fase, pertanto, al fine di poter organizzare al meglio le attività e i servizi dell'ente si informa che eventuali dipendenti che non intendano dotarsi del certificato verde COVID-19 hanno il compito

comunicarlo al responsabile di riferimento ed alla sottoscritta, in modo che sia possibile adottare, ove necessario, le soluzioni organizzative conseguenti alla loro assenza.

Si prega inoltre di portare a conoscenza della presente tutto il personale che, a vario titolo, svolge la propria attività lavorativa presso l'ente, anche sulla base di contratti esterni (penso in particolar modo al personale interessato dai progetti ex Intervento 19 e c.d. progettone).

Ricordando che resto a disposizione per ogni necessità, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Segretario comunale

Nicoletta Conci  


